

C.P.L.: Avellino, 7 ottobre 2004

ART. 11 - Riassunzione

In materia di riassunzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

I lavoratori dovranno avanzare richiesta di riassunzione presso l'azienda in cui hanno prestato lavoro entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto inviando esplicita richiesta .

Per quanto si riferisce ai criteri per la riassunzione degli operai agricoli le parti individuano: Professionalità'; Disponibilità'; Anzianità'.

Le parti convengono che non concorrono a determinare la base imponibile della quota di riserva, prevista dall'art.2 comma 1 DL 1 febbraio 1996 n.40 che estende l'onere previsto dall'art.25 della legge 23 luglio 1991 n.223 anche alla aziende agricole, i lavoratori riassunti con le modalità' previste dal presente articolo.

ART. 13 - Lavoratori migranti

L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.

Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.

Ai lavoratori migranti a tempo determinato, per fasi lavorative dovrà' essere garantito:

1) un minimo di 51 giornate lavorative salvo le eccezioni previste dalla Legge sul collocamento.

E' esplicito che le 51 giornate lavorative sono da richiedersi solo ad aziende agricole con coltivazioni la cui estensione consenta, anche con periodo di sospensione, l'impiego effettivo nelle seguenti operazioni colturali:

- a) pre-raccolta e raccolta di tutti gli ortaggi;
- b) pre-raccolta e raccolta della frutta;
- c) pre-raccolta, raccolta e conservazione dei foraggi;
- d) pre-raccolta e raccolta tabacco.

Con il termine pre-raccolta si intendono gli ultimi lavori del ciclo colturale.

2) il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno.

3) la soluzione dei problemi dei servizi sociali che sarà' riferita alle condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.

ART. – 16 Premi per obiettivo

Le aziende agricole con una organizzazione del lavoro che prevede la presenza di un numero minimo di cinque lavoratori, di cui uno a tempo indeterminato, possono considerare la corresponsione di premi per obiettivo. Tale corresponsione, così come previsto dal D.L. 25 marzo 1997 n.67 convertito in Legge 23 maggio 1997 n.135, è incerta e legata specificatamente ad incrementi produttivi o di miglioramento qualitativo o di efficienza aziendale.

La definizione degli obiettivi e dei relativi premi sarà' individuata dalle OO.SS. in sede aziendale considerando preliminarmente le dimensioni aziendali e potranno anche essere individuati per singoli settori o comparti produttivi, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta.

La mancata contrattazione, da parte delle aziende interessate, dei premi per obiettivo comporterà l'erogazione, in sostituzione dello stesso, di una somma pari ad Euro 0,50 per ogni giornata di effettivo lavoro per gli OTD ed Euro 10,00 mensili per gli OTI.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

ART. 17 - Classificazione

Gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre "aree professionali" per ognuna delle quali il CCNL definisce le caratteristiche essenziali nonché il parametro minimo e quello massimo.

Area 1a - declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

I° LIVELLO

Custodi aziendali aventi mansioni di fiducia e controllo delle merci; Ibridatore –selezionatore;

Potatore artistico di piante; Giardiniere; Capostalla; Meccanico, che in condizioni di autonomia operativa, provvede alla revisione, messa a punto e collaudo di macchine agricole; Elettricista, che in condizioni di autonomia provvede, anche attraverso l'interpretazione di schemi e disegni alla individuazione di guasti ed alla installazione di nuovi impianti; Capo casaro responsabile della lavorazione, manipolazione e trasformazione del latte; Idraulici che eseguono autonomamente impianti idraulici; Addetto all'incubatrice, alla pulcinaia delle aziende avicole per tutto il ciclo produttivo; Conduttore di caldaie a vapore; Addetto alla selezionatrice nelle aziende avicole;

Addetto alla raccolta delle uova con comando a distanza; Trattorista, che provvede alla conduzione di macchina agricola di diverso tipo, ivi comprese le trebbie, mietitrebbia, trinciacaricatrice di potenza non inferiore a 150 HP; Conduttori di autotreni e autoarticolati superiori a 75 q.li; Addetto alla raccolta, ritiro campioni e trasporto latte; Capi d'opera o curatoli; Inoltre appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori richiedenti adeguata qualificazione di mestieri o che abbiano acquisito un notevole grado di conoscenza del processo di lavorazione del tabacco, carrellisti di elevatori con patente, pittori, coordinatrici alle lavorazioni, operai marcatempo, centralinisti.

II° LIVELLO

Responsabile della squadratura e installazione degli impianti di frutteti e vigneti; Capo operaio;

Custode; Trattorista che provvede alla conduzione di macchine agricole capace di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria; Innestatori; Potatori;

Specializzati nell'impianto e nella tenuta dei vivai e semenzai

Meccanici; Elettricisti; Muratori; Falegnami; Carpenteri;

Abbacchiatori di noci; Frutticoltori; Orticoltori;

Raccoglitori con funzioni di selezionatore di frutta sulla pianta.

III° LIVELLO

Massaro; Autista;

Operaio addetto al comando ed alla regolazione di impianti meccanici, termici, elettrici ed elettronici;

Conduttori di macchine agricole complesse:

Addetti alla raccolta di semi di fiori, spargimento di concimi, antiparassitari e anticrittogamici, lavori di scasso;

Addetti alla coltivazione dei funghi.

Inoltre appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono lavori attinenti al perfezionamento o al controllo di processo tecnico produttivo del tabacco: operai addetti al laboratorio di analisi con controllo umidità, alla pesatura e controllo ritorni lavorazione, al controllo impianti di inscatolamento automatico, ricevimento automatico, vacuncamera ed umidificazione, addetti all'infermeria.

Area 2a – declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

I° LIVELLO

Vendemmiatore di vitigni specializzati;

Carrellista; Cuoco;
Falciatore a macchina;
Addetto all'impianto di vivai e semenzai
Curatori; Seminatori; Addetti al montaggio garza;
Addetti alle macchine operatrici semplici.

II° LIVELLO

Conduttori di macchine agricole semplici; Falciatori; Erpicatori; Aratori; Seminatori;
Sarchiatori;
Addetti al montaggio delle garze; Irrigatori; Guardiano; Dipendenti dei frantoi aziendali o di cooperative agricole; Porcari; Vaccari; Pastori e caprari; Addetti al diradamento delle bietole.
Operai addetti al ricevimento del tabacco sciolto, all'alimentazione dei nastri, alla cernitura, alle masse, alla fermentazione, alla scostolatura a mano, al confezionamento del tabacco negli involucri (scatole, balle e balleste), al trasporto e scavatura delle scatole, balle e balleste, all'assemblaggio e riparazione dei telaini e degli involucri.
Addetti alla etichettatura ed al servizio di incartamento manuale.

III° LIVELLO

Addetti alla raccolta di frutteti specializzati; addetti alla vendemmia di vigneti specializzati; addetti alla raccolta di olive di uliveti specializzati;
Addetti all'infilzamento ed affasciolamento della foglia verde di tabacco; Addetti ai carrelli di appendimento del tabacco.

Area 3a – declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali

I° LIVELLO

Raccoglitori di frutta (uva, olive, castagne, nocciole) con mezzi meccanici; raccoglitori di ortaggi con mezzi meccanici;
Raccoglitori del tabacco; Mietitori; Addetti al bestiame; Zappatori; Addetti alla fienagione e spietramento; Sottoposto generico; Garzone; Lavoratori che manualmente collaborano nei lavori previsti per le qualifiche superiori in aziende agricole, florovivaiste e zootecniche.

II° LIVELLO

Addetti alla etichettatura ed al servizio di incartamento manuale;
Addetti alla lavorazione del pomodoro e pomodorino;
Addetti alla pulizia e camerieri di aziende agrituristiche;
Addetti alla pulizia di aziende zootecniche.

III° LIVELLO

Addetti alla vendemmia di vigneti non specializzati;
Addetti alla raccolta di frutta senza l'ausilio di mezzi meccanici;
Addetti alla raccolta di ortaggi senza l'ausilio di mezzi meccanici;
Operai non inquadrati nelle qualifiche precedenti.

NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO

ART. 19 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro e' stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Soltanto nel periodo di più intenso lavoro, comunque per non più di 70 giorni di effettivo lavoro nell'anno, l'orario giornaliero potrà essere maggiorato di mezza ora (7) per gli operai a tempo indeterminato per i mesi di giugno, luglio e agosto, mentre per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio e' di ore 6.00 recuperando così la mezz'ora estiva.
Le aziende agricole, compatibilmente alle loro esigenze di lavoro, facendo salve le attività zootecniche, potranno stabilire la distribuzione dell'orario di lavoro anche in soli 5 giorni settimanali superando quindi le 6,30 giornaliere, nei limiti delle 39 ore settimanali.

NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

A decorrere dal 1 gennaio 2004 le retribuzioni riconosciute agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Avellino saranno quelle previste nella Tabella n.1; nella Tabella n.2 dal 1 giugno 2004 e nella Tabella n.4 dal 1 giugno 2005 sia per gli operai a tempo determinato e che per gli operai a tempo indeterminato, entrambe complete degli importi Tabellari

Nazionali, incrementi contrattuali e terzo elemento dove richiesto.

Per il periodo di vacanza contrattuale del presente Contratto Provinciale viene stabilito un compenso di Euro 250,00 uguale per tutte le categorie degli operai agricoli a tempo indeterminato da elargirsi una volta sola, in coincidenza con l'applicazione dei nuovi salari.

PREVIDENZA - ASSISTENZA - TUTELA DELLA SALUTE

ART. 32 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro.

Il Fondo Extra Legem e' specificamente delegato alla definizione degli interventi più adatti per integrare il trattamento di malattia ed infortuni adeguando le forme di intervento ai tempi e

strutturando in modo conseguente il regolamento interno del fondo stesso. E' dovuto dai datori di lavoro un contributo pari ad Euro 0,23 per giornata di lavoro prestata al fondo assistenza lavoratori agricoli Extra Legem costituito in provincia di Avellino in data 24/10/70.

In occasione del rendiconto annuale delle Cassa integrazione Extra Legem, le parti verificheranno l'adeguamento dei contributi in vigore per permettere l'applicazione del trattamento previsto.

DIRITTI SINDACALI

ART. 44 - Contributo contrattuale

I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente Contratto provinciale, un contributo per ogni giornata di lavoro.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.

Il contributo dovuto e' definito in Euro 0,20 e sarà per il 50% a carico del datore di lavoro e per la restante parte a carico del lavoratore.

ART. 46 - Le Rappresentanze Sindacali Unitarie

Le rappresentanze Sindacali Unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai impiegati e quadri agricoli e florovivaisti all.n°9 del CCNL del 10 luglio1998.

ART. 50 - Condizioni di miglior favore

Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore, già' previste dai contratti integrativi provinciali, per i rapporti in essere prima della sottoscrizione del presente Contratto Provinciale di Lavoro.

Tabella Salariale per la provincia di Avellino

Tabella 1 - 1 giugno 2004

Area	Minimo Nazionale	Livello	Operai a tempo indeterminato	Operai a tempo determinato
I°		1	1.120,95	56,25
		2	1.095,77	54,98
		3	1.076,87	54,04
II°		1	1.020,20	51,19
		2	987,84	49,55
		3	962,73	48,30
	1			
III°		1	894,26	44,86
		2	661,24	33,17
		3	629,76	31,60

Tabella 1 - 1 giugno 2005

Area	Minimo Nazionale	Livello	Operai a tempo indeterminato	Operai a tempo determinato
I°		1	1.153,60	57,89
		2	1.127,68	56,58
		3	1.108,23	55,61
II°		1	1.049,92	51,19
		2	1.016,61	50,99
		3	990,77	49,71
	1			
III°		1	920,30	46,17
		2	680,50	34,14
		3	648,11	32,52